

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA

“Vittorio Emanuele II”

Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 9 marzo 2018 ATTO N. 3/19

OGGETTO: Dipendente SORCI VANDA – Collocamento a riposo per limiti d'età

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di Marzo alle ore 10,00 in Fabriano nella sede dell'A.S.P. sita in via S. Caterina,13

Regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone:

ARCH. GIAMPAOLO BALLELLI	PRESIDENTE	P
CORRIERI ELVIO	VICE PRESIDENTE	P
ING. FRANCESCO SANTINI	CONSIGLIERE	P

Risulta inoltre presente il p.a. Luciano Antonini – Revisore Unico dei Conti

- Assiste alla seduta e verbalizza la Segretaria dell'A.S.P. Rag. Simonetta Mei.
- Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita il CdA a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
- Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta rispettivamente, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 14 del vigente Statuto

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnico contabile**

Data:

IL RESPONSABILE
F.to **RAG. SIMONETTA MEI**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Legittimità**

Data:

f.f. IL DIRETTORE
F.to Simonetta Mei

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

PRESIDENTE
F.to Arch. Giampaolo Ballelli



f.f. IL DIRETTORE
F.to Simonetta Mei

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COPIA CONFORME

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale dell'A.S.P., per 15 giorni consecutivi dal 11.03.2018 al 26.03.2018 ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009. La presente è copia conforme all'originale conservata agli atti d'ufficio.

LI

f.f. IL DIRETTORE

**OGGETTO: Dipendente SORCI VANDA-
Collocamento a riposo per limiti di età
Pos.Economica B 4 - Categoria B**

Documento Istruttorio del Responsabile del procedimento Rag. Simonetta Mei

VISTO l'art. 24 del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 con la quale sono state rideterminate le tipologie di pensione ed in particolare i commi 4, 6 lettera c) e 7 primo periodo, hanno definito i nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/12/2014 con il quale è stato determinato l'adeguamento delle speranze di vita per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2018 e sono stati stabiliti i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, quindi anche il requisito dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia che è di 66 anni e 7 mesi, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;

VISTO l'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, il quale stabilisce che l'art. 24, comma 4, secondo periodo del decreto legge 06/12/2011n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;

VISTE le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'08/03/2012 e n. 2 del 19/02/2015 le quali dispongono che:

- i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della Legge 214/2011 ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;

ESAMINATO il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0015888 del 04/04/2013 che individua la seguente fattispecie:

“ il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente nel settore privato o come autonomo) in tal caso il lavoratore può ricorrere all'istituto della totalizzazione di cui al d.l.gs. 42 /2006 o del cumulo contributivo di cui alla l. n. 228/2012, totalizzando o cumulando i periodi contributivi per

raggiungere il requisito minimo, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia. Pertanto, l'amministrazione deve collocarlo a riposo al compimento dell'età del limite ordinamentale di permanenza in servizio se il dipendente matura prima del 31/12/2011 un qualsiasi diritto a pensione, oppure al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora sia soggetto al nuovo regime introdotto dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011";

VISTO l'art. 1, comma 239, della legge 24/12/2012 n. 228, modificato dall'art. 1 comma 195 della Legge 11/12/2016 n. 232 il quale prevede, nel caso di periodi contributivi accreditati presso gestioni pensionistiche diverse, la facoltà per il lavoratore di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione;

RILEVATO che il dipendente **SORCI VANDA** matr. 23- Cat. B/P.E. B4 alla data del 30/07/2015 aveva compiuto il 65° anno di età e raggiunto pertanto il limite ordinamentale dell'età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio e aveva maturato diritto autonomo a pensione poiché possedeva un'anzianità contributiva presso la Gestione INPS Dipendenti Pubblici pari a 32 anni 2 mesi ;

CONSIDERATO che il dipendente **SORCI VANDA**, matr. 23 -Cat. B/P.E. B4 ha presentato all'INPS sede di Ancona, domanda di pensione diretta ordinaria di vecchiaia , tramite il proprio patronato;

DATO ATTO che la stessa alla data del **30/09/2018** (ultimo giorno di lavoro) ha maturato presso la Gestione INPS Dipendenti Pubblici un'anzianità contributiva pari a 36 anni 9 mesi 14 giorni e requisito anagrafico 68 anni e 2mesi, per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;

si propone quanto segue

1. di collocare a riposo la dipendente **SORCI VANDA** matr. n. 23 Cat. B/P.E. B4 per limiti di età in regime di pensione diretta ordinaria di vecchiaia;
2. di cessare conseguentemente il rapporto di lavoro in data 30/09/2018;
3. di incaricare l'ufficio competente alla gestione e predisposizione delle relative pratiche conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

9/03/2018

Il Responsabile del Procedimento

Simonetta Mei

